



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'UTILIZZO DI STALLI DI SOSTA "ROSA" ADIBITI AL SERVIZIO DI DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON AL SEGUITO BAMBINI DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI

DIRETTIVE GENERALI

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e D.P.R. n.495 del 16/12/1992 poi modificato con il D.P.R. n.151 del 30/07/2012, nel D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice di tutela della privacy), nel D. Lgs. n.241 del 18/08/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto ai documenti amministrativi), nell'Allegato 1 – indicazioni preliminari per la segnaletica degli stalli rosa nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità del 07/04/2022 (G.U. n. 119 del 23/05/2022), il presente Regolamento disciplina tutto ciò che riguarda autorizzazioni e revoche per l'istituzione di stalli di sosta "rosa" adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con al seguito bambini di età non superiore a due anni entro il perimetro del Comune di Iglesias (SU) in corrispondenza di luoghi di pubblico interesse.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento – Definizione di parcheggio "rosa"

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di seguito denominata "Contrassegno Permesso Rosa" per la sosta a titolo gratuito, in aree individuate nel Comune di Iglesias (SU) con apposita Ordinanza Dirigenziale, per donne in gravidanza e/o genitori con al seguito bambini di età non superiore a due anni.

Gli stalli "rosa" sono delimitati orizzontalmente da strisce gialle, contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo e da idonea segnaletica verticale.

Gli altri soggetti al di fuori di quelli sopraindicati non hanno la possibilità di utilizzo di tali stalli.

ART. 2 – Beneficiari e requisiti per il rilascio del permesso "Rosa"

I soggetti che intendono usufruire di stalli di sosta "rosa" devono presentare al Comune di Iglesias (SU) un'apposita domanda finalizzata al rilascio del relativo contrassegno da parte del Comando di Polizia Locale.

Questa deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale nel territorio comunale ed il codice fiscale;
- dichiarazione di stato di gravidanza o di puerperio sino al compimento di due anni del

bambino, certificata da un medico specialista in ginecologia esercitante in struttura pubblica o privata;

- dichiarazione con autocertificazione debitamente sottoscritta di potestà genitoriale di bambini di età non superiore a due anni;
- copia della patente di guida;
- dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Per ogni nato sarà rilasciato un solo “Contrassegno Permesso Rosa” anche in caso di parto gemellare o plurigemellare sino al massimo di due pass.

Sia considerata inoltre facoltà dell’Amministrazione richiedere ogni altra documentazione necessaria all’istruttoria.

ART. 3 – Definizione istruttoria

Entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza l’Ufficio Viabilità, valutata la stessa, adotterà il relativo provvedimento di accoglimento o di rigetto. Nei casi in cui si accertino carenze nella documentazione o si ritengano necessarie ulteriori informazioni in merito, verranno interrotti i termini del procedimento per consentire al richiedente eventuali integrazioni.

ART. 4 - Realizzazione, utilizzo e durata dello stallo di sosta

Lo stallo di sosta è istituito ad esclusivo beneficio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni munite dello speciale contrassegno di cui all’articolo 188 bis del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285) ed all’articolo 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495) poi modificato con il D.P.R 30 luglio 2012, n.151 e rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. La realizzazione dello stallo sarà effettuata a cura dell’Ufficio Viabilità previa emissione della necessaria Ordinanza Dirigenziale. L’utilizzo dello stallo in caso di mutate condizioni e in assenza della comunicazione di cui sopra sarà sanzionato. Il permesso non autorizza alla sosta gratuita nei posteggi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu); l’agevolazione è infatti prevista solamente negli stalli rosa. La sosta concessa nelle aree appositamente individuate è subordinata a:

- esposizione dello speciale contrassegno all’interno del veicolo collocato in modo che sia chiaramente visibile dall’esterno, e contestuale presenza della beneficiaria se in stato di gravidanza o, se genitore e/o affidatario e/o adottivo, unitamente al figlio di età non superiore ai due anni o che questi stia per essere preso a bordo del veicolo;
- esposizione del disco orario della durata di due ore.

ART. 5 - Individuazione delle aree di realizzazione degli stalli di sosta

Gli stalli possono essere realizzati nelle zone ad alta densità di traffico, come previsto dal Codice della Strada e nelle immediate vicinanze di Uffici Pubblici o di pubblica utilità nonché esercizi pubblici, qualora ne si faccia apposita richiesta, ove non rechi pregiudizio alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e ove sia pavimentazione stradale in essere che pendenza della carreggiata siano idonee a consentire, in condizioni di sicurezza, ogni manovra sull'abitacolo del veicolo del titolare del contrassegno.

ART. 6 – Limiti alla realizzazione degli stalli di sosta

Fatte salve le prescrizioni di cui al precedente articolo 5, si specifica il rapporto non inferiore a 1:50 o frazione di 50, su richiesta, dei posti auto esistenti a disposizione in corrispondenza di luoghi di pubblico interesse.

ART. 7 - Pronuncia sulla domanda

Per l'istruttoria e per la definizione della stessa, le domande sono assegnate al competente Ufficio Viabilità.

Successivamente all'atto della presentazione della domanda, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti interessati, viene reso noto l'avvio del procedimento per la concessione o, in caso di diniego, i motivi dello stesso.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi su concessione o diniego dell'istituzione degli stalli in questione entro 30 giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

ART. 8 – Verifiche, controlli e revoche del contrassegno

In qualsiasi momento gli organi comunali competenti all'istruttoria del procedimento possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno. L'uso illecito del "Contrassegno Permesso Rosa" è perseguito a norma di legge ed è pertanto soggetto a sanzioni amministrative. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti iniziali, si procederà all'immediata revoca del contrassegno.

ART. 9 – Sanzioni

La fermata e la sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285), sono vietate negli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni di cui all'art.188 bis e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzata dagli stessi veicoli.

ART. 10 - Entrata in vigore

Gli stalli precedentemente istituiti manterranno la loro validità sino all'entrata in vigore del presente Regolamento. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 del D. Lgs n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione di chiunque voglia prenderne visione in qualunque momento e inoltre, per una più ampia diffusione, sarà pubblicata sull'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Iglesias (SU).